



CITTA' DI FERMO

REGOLAMENTO

per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 dell'11/06/2024

ART. 1 – PREMESSA

L'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") introduce una modalità semplificata di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti".

Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "anche previo sorteggio di un campione" da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.2 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il seguente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture infra 40.000 euro per l'Ente.

ART.2 - OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture infra 40.000 euro.

ART.3 - MODALITA' PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale **del 5%** delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da questa Stazione Appaltante di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- **entro il 31.07:** per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- **entro il 31.01:** per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).

Ciascun Settore dell'Ente individua l'ufficio o il gruppo di persone da incaricare per la catalogazione degli affidamenti del proprio Settore e lo svolgimento delle operazioni di estrazione dei campioni da verificare. Tale ufficio o gruppo di persone, al termine del periodo di riferimento, dovrà:

a) predisporre l'elenco degli affidamenti diretti infra 40.000 euro, effettuati dal proprio Settore nel semestre considerato, estraendolo dalle "Determine a contrarre" del sistema informatico;

b) eliminare dall'elenco così predisposto tutti gli affidamenti che sono stati già sottoposti alla verifica dei requisiti;

c) sorteggiare casualmente il numero di affidamenti da controllare nel limite del 5%, arrotondato all'unità superiore, il cui elenco deve essere trasmesso al RUP di ciascun affidamento il quale dovrà controllare i requisiti, coadiuvato dall'ufficio o dal gruppo di persone già individuato.

Il complesso delle operazioni di controllo, composto sia dalle operazioni di sorteggio del campione sia dal risultato delle verifiche effettuate successivamente, deve essere documentato con apposito verbale da redigersi in forma semplificata.

ART.4 - ESITI DELLE VERIFICHE

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine il RUP invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.

Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART.5 - VALIDITÀ E APPLICAZIONE – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il presente regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, saranno considerate le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs 36/2023 di importo inferiore a € 40.000,00 affidate nel periodo dal 01.07.2023 al 30.06.2024 con le modalità sopra indicate e nel limite della percentuale stabilita del 5% per il periodo complessivo di riferimento.

A seguito di una verifica delle risultanze dei controlli derivante dal presente Regolamento, l'Amministrazione potrà valutare la possibilità di incrementare la percentuale di controllo, in caso di significativi scostamenti tra le dichiarazioni ricevute e le risultanze delle verifiche.

ART. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).